



COMUNE DI RIOMAGGIORE

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TCP)**

COMUNE DI RIOMAGGIORE
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 28.06.2025

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SPEZIA



INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART.1 Oggetto	4
ART.2 Definizioni.....	4
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	9
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	9
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione	9
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree.....	13
CAPO 2 – PRESUPPOSTI	15
ART.7 Utente obbligato al pagamento.....	15
ART.8 Obbligazione Pecuniaria.....	17
ART.9 La misurazione puntuale applicata alla tariffa.....	18
ART.10 Categorie di utenza.....	19
ART.11 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario	21
ART.12 Tariffa Giornaliera.....	23
ART.13 Componenti aggiuntive, imposte e tributi	24
ART.14 Anagrafe popolazione residente	24
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	25
ART.15 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006	25
ART.16 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica	25
CAPO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	28
ART.17 Riduzioni	28
17.1. Riduzione per avvio autonomo al recupero	28
17.2. Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio	28
17.3. Riduzioni nelle zone in cui il servizio è effettuato con disagio	29
17.4. Riduzioni per il compostaggio individuale – Utenze Domestiche.....	29
17.5. Riduzione compostaggio aerobico – Utenze non Domestiche	29
17.6. Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	30
17.7. Agevolazioni per l’utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	30
17.8. Riduzione per imprese agricole	30
17.9. Riduzione per utenze non domestiche che aderiscono al marchio di qualità del Parco.....	31
17.10. Riduzione per utenze non domestiche che garantiscono periodi di apertura invernali	31



17.11.	Riduzione per le utenze domestiche che conferiscono presso il Centro di Raccolta.....	32
17.12.	Riduzione per pensionati residenti all'estero	33
17.13.	Esenzione per fiere e manifestazioni.....	33
17.14.	Ulteriori agevolazioni.....	33
ART. 18	Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	33
CAPO 5	- PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	35
ART. 19	Comunicazioni relative ad attivazione, variazione e cessazione del servizio	35
19.1	Disposizioni Generali	35
19.2	Attivazione Del Servizio.....	36
19.3	Variazione e cessazione del Servizio.....	37
ART. 20	Controllo	39
ART. 21	Informazione all'utenza	40
ART. 22	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	40
ART. 23	Modalità di versamento e sollecito di pagamento.....	42
ART. 24	Riscossione.....	43
ART. 25	Rateizzazioni dei pagamenti	44
25.1	Rateizzazione della Fattura ordinaria	44
25.2	Rateizzazione degli importi dovuti per Accertamento Esecutivo Patrimoniale	45
ART. 26	Rimborsi e compensazione	46
ART. 27	Sanzioni.....	47
ART. 28	Contenzioso ed autotutela	49
CAPO 6	- NORME TRANSITORIE E FINALI.....	50
ART. 29	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	50
ART. 30	Entrata in vigore.....	50
ALLEGATI	51
ALLEGATO 1	- CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	51
ALLEGATO 2	- SCHEMA RIMBORSO FORFETTARIO	52
APPENDICE	54



CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Riomaggiore della Spezia della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (di seguito TCP, tariffa corrispettiva puntuale), in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s. m. i, dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con delibere n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e successive integrazioni salvo diversamente previsto da norme di legge in deroga vigenti nell'anno d'imposizione, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'[art. 15](#). Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*) e s.m.i.
3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate all'[art.9](#) del presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il presente Regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:



- a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «**rifiuti urbani**» ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4,5
- I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.
- c) «**rifiuti speciali**», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;



9. i veicoli fuori uso.
- d) “rifiuti pericolosi” quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- e) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell’art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) «**detentore**»: ai sensi dell’art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) «**conferimento**»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- h) «**gestione dei rifiuti**»: ai sensi dell’art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- i) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- k) «**prevenzione**»: ai sensi dell’art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l) «**riutilizzo**»: ai sensi dell’art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- m) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- n) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell’art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- o) «**raccolta**»: ai sensi dell’art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell’art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;



- p) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- q) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- r) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- u) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- v) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- w) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- x) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- y) «**rifiuti alimentari**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- z) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);



- aa) **«utente»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- bb) **«utenza»**: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- cc) **«utenza domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- dd) **«utenza non domestica»**: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- ee) **«utenza singola»**: utenza che dispone di una propria dotazione per la raccolta;
- ff) **«utenza domestica condominiale»**: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- gg) **«utenza aggregata»**: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, a titolo esemplificativo Centri famiglia, comunità e aree di sosta. Spetta al Comune autorizzare lo status di utenza aggregata da fatturare chi ne fa richiesta.
- hh) **«aree pertinenziali»**: Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, non operative.
- ii) **«parte fissa della tariffa»**: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente ed a quelli destinati alla gestione della tariffa ed alla copertura dei crediti inesigibili;
- jj) **«parte variabile base della tariffa»**: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi essenziali del costo del servizio riferiti in particolare alle raccolte ed ai trattamenti del rifiuto raccolto. Tale quota viene calcolata seguendo i criteri del DPR 158/99.
- kk) **«riduzione parte variabile della tariffa»**: riduzione percentuale della parte variabile base della tariffa a fronte misurazione puntuale. Tale riduzione viene definita in relazione alla quota corrispondente al costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani residui
- ll) **«parte variabile misurata della tariffa»**: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi per la raccolta e smaltimento rifiuti urbani residui. È pertanto la parte di tariffa definita in base alla misurazione dei volumi di rifiuto indifferenziato conferito;
- mm) **«parte variabile non misurata della tariffa»**: è la quota variabile della tariffa con la riduzione della parte variabile della tariffa a fronte della misurazione puntuale;
- nn) **«giorno lavorativo»**: è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- oo) **«ecostation»**: cassone mobile adibito alla raccolta di più tipologie di rifiuti, compreso il secco residuo.
- pp) **«richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati»**: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;
- qq) **«reclamo scritto»**: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di



consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.

ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione della relativa tariffa.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dall'ATO Rifiuti della Spezia, secondo le modalità indicate nella convenzione attualmente vigente.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATO Rifiuti della Spezia e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tariffa medesima.
2. Agli immobili che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo o anche di fatto, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani, a **titolo esemplificativo e non esaustivo**:
 - a) tutti i locali, principali e accessori, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale.
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche, ivi comprese quelle in cui l'attività economica è svolta in modo discontinuo o saltuario, in relazione con l'andamento stagionale della domanda (ad esempio tettoie, balconi, terrazze, dancing, campeggi, cinema all'aperto);
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari;
 - d) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
3. La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche l'occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,00 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'[art. 19](#) l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
5. Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 238, comma 10, del D. Lgs 152/2006, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta, non comportano ordinariamente esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva.



6. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; la condizione è soggetta alla comunicazione di cui all'art. 19;
- b) le superfici dei magazzini, relativamente a produttori di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, utilizzati per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l'area dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati, dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, previa dimostrazione dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, condizione soggetta alla comunicazione di cui all'art. 19;
- c) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'abbattimento della superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le seguenti percentuali:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	10%
Autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto, distributori di carburante	16%
Lavanderie	8%
Rimessaggio imbarcazioni con attività di manutenzione	10%
Ambulatori dentistici, radiologici ed odontotecnici	10%
Pescherie	10%
Pollerie, macellerie	5%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non comprese fra quelle sopra indicate, il Funzionario Responsabile può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.



- d) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione di quelle operative.
- e) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) Le centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- h) Le superfici ed aree di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico come gradinate e simili;
- i) Per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
- j) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
- sono esclusi dalla tariffa: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - sono soggetti alla tariffa: gli uffici, i magazzini, i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti alla tariffa i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti di cui all'art. 2 lettera c) del presente regolamento.
- k) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, senza vincoli o limitazioni in ordine all'accessibilità e alla durata della permanenza;
- l) I vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,00;
- m) Per le utenze non domestiche: balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative;

7. La Tariffa corrispettiva non si applica a:

- a) Locali con utenze domestiche inutilizzate e privi di mobili e suppellettili e utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), per la quale va resa dichiarazione debitamente documentata, anche mediante un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso in cui l'utenza sia



condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli.

- b) Locali con utenze non domestiche privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzate per chiusura o accertata sospensione di attività; per la quale va resa dichiarazione debitamente documentata, anche mediante un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
 - c) in deroga a quanto stabilito alla lettera b), gli immobili censiti al catasto nella categoria C/2 e con destinazione d'uso strumentale all'attività agricola che risultino allacciati alla sola rete idrica o, alternativamente, alla sola rete elettrica;
 - d) Unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché effettivamente non utilizzate e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) Aree impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
 - g) Aree adibite all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti;
 - h) Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 27.
9. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
10. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa ad eccezione di quanto previsto all'art. 15.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.



3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 1 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.



CAPO 2 – PRESUPPOSTI

ART.7 Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.



8. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
9. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
10. I locali e le aree destinati ad attività ricettive gestite sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 32, sono considerati "utenza non domestica". La Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
11. Ad esclusione dei casi previsti al comma 8 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
12. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto di utenza riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
13. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della comunicazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
14. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 11, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'art. 19 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
15. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'art. 5, comma 6, lettera e) o per esigenze specifiche su richiesta può essere intestata apposita utenza domestica condominiale per servizi soggetti a misurazione puntuale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni. Alle utenze domestiche condominiali saranno addebitate le vuotature minime previste per n. 4 componenti e le eccedenti effettuate nel corso dell'anno. Sarà cura dell'amministratore condominiale ripartire tra i condomini i costi sostenuti per i conferimenti effettuati.
16. Per le utenze aggregate domestiche, si considerano n. 3 componenti per ogni unità immobiliare stabile o removibile facente parte del complesso indicato come tale e la superficie assoggettabile dell'unità immobiliare. Nel caso in cui la superficie dell'immobile non sia stabilmente definibile si considera un numero di metri quadri standard comunicato dall'Amministrazione Comunale.



17. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 Obbligazione Pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. Le richieste di attivazione, cessazione e variazione del servizio di cui all'art. 19.1 producono i loro effetti secondo quanto disciplinato all'art. 19.2 comma 4; art. 19.3 commi 3, 4, 5 del medesimo articolo.
3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in caso di presentazione della richiesta di cessazione del servizio oltre il termine indicato all'art. 19.1, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato.
4. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito un rimborso spese forfettario in carico all'utente riferito al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione delle spese forfettarie nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
5. Il Gestore, fatto salvo il caso di cui al comma 2 bis dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico, consegna i contenitori o le dotazioni di norma entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente di attivazione. Ove necessario il sopralluogo, i termini di cui sopra sono di 10 giorni lavorativi. L'utente può inoltre ritirare i contenitori o le dotazioni negli sportelli dedicati
6. Qualora l'utente non abbia richiesto e/o ritirato la propria dotazione entro i termini indicati, è comunque tenuto al pagamento della quota fissa, quota variabile non misurata e della quota variabile misurata relativa agli svuotamenti minimi della tariffa con contenitori da 40 lt per le utenze domestiche e 120 lt per le utenze non domestiche e per le utenze aggregate.
7. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione con possibilità di addebito dell'onere a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore; in caso di



mancata riconsegna verranno addebitate le spese forfettarie di cui all'allegato 2. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuti dopo la data di cessazione fino al giorno della relativa restituzione al Gestore; pertanto, l'utilizzo delle dotazioni dopo la data di cessazione comunicata dall'utente comporta l'addebito della tariffa fino al giorno dell'ultimo conferimento effettuato.

8. È vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.

ART.9 La misurazione puntuale applicata alla tariffa

1. La quota variabile della tariffa è calcolata anche sulla base della misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia; il numero delle vuotature minime è definito altresì in caso di utilizzo di card per il conferimento presso ecostation;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche aggregate sulla base del volume della dotazione del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti standard assegnati pari a n.3 per ogni unità immobiliare stabile o removibile facente parte del complesso indicato come tale;
 - Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
 - L'eventuale gestione di card per il conferimento in ecostation.
2. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nella prima fattura dell'anno successivo.
3. Le vuotature minime sono correlate, nel caso di contenitori, alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
4. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
5. Su proposta del Gestore e in accordo con il Comune, in casi eccezionali, limitati a specifiche utenze non domestiche per le quali risulti estremamente difficile procedere alla misurazione puntuale del



rifiuto indifferenziato, la tariffa dovuta potrà essere calcolata utilizzando esclusivamente il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sia per la quota fissa che per quella variabile

6. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche costituite unicamente da immobili di natura pertinenziale (garage, cantine e altri luoghi di deposito), in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa prevista per un componente, qualora tale posizione sia l'unica detenuta dall'intestatario. Qualora l'utenza necessiti delle dotazioni per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico la stessa dovrà iscriversi come utenza domestica "non residente".
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nel contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.
8. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation o mini-Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso le Ecostation o mini-Ecostation, ha un costo definito annualmente nel tariffario approvato contestualmente alle Tariffe dell'anno.

ART.10 Categorie di utenza

1. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica:
 - a) per le **utenze domestiche**, le tariffe sono articolate in base alle categorie tariffarie di cui al D.P.R. 158/99.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

- Domestiche residenti

le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi nell'anno d'imposta, debitamente documentata e in particolare:
 - Copia del contratto di lavoro, o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di iscrizione/frequenza universitaria;
 - Copia del contratto di affitto registrato relativo all'abitazione occupata o nel caso di proprietà dell'immobile occupato documentazione attestante che l'immobile stesso



risulti censito ai fini del pagamento della Tariffa Rifiuti; La richiesta e la relativa documentazione devono essere rinnovate integralmente per ogni annualità.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 19.1. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- Domestiche non residenti

le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a n. 2 nella generalità dei casi.

Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in n.3 componenti.

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le utenze aggregate domestiche, si considerano n. 3 componenti per ogni unità immobiliare stabile o removibile facente parte del complesso indicato come tale.

Per le unità abitative domestiche prive di allaccio ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, ma nelle quali è presente arredo si applica la sola *quota fissa*.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o in istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione della tariffa rifiuti per la sola quota fissa prevista per n. 1 componente.

- b) per le **utenze non domestiche**, la classificazione è riportata nell'Allegato 1 al presente Regolamento, sulla classificazione dei locali e delle aree si rinvia all'art. 6 del presente Regolamento.
- Per i locali delle utenze non domestiche in cui, malgrado la cessazione documentata di ogni attività lavorativa, non è tuttavia possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dei locali medesimi, è prevista l'applicazione della tariffa della categoria 04 "Esposizioni, autosaloni, magazzini".



- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione. A tali utenze sono assegnate dotazioni distinte sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica.
 - Le unità immobiliari destinate ad attività ricettive stagionali con periodi di apertura non superiori a 210 giorni nell'anno solare sono classificate nelle categorie "Attività ricettive stagionali con ristorazione" e "Attività ricettive stagionali senza ristorazione" riportate nell'allegato 1. I periodi di apertura stagionale devono essere comunicati al Gestore entro il 30 aprile.
 - Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all'allegato 1:
 - devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgono attività commerciale. Devono considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria;
 - devono essere compresi nelle categorie "Alberghi senza ristorazione" e "Attività ricettive stagionali senza ristorazione", le seguenti attività assimilabili esercitate senza il servizio di prima colazione: pensioni ed altre attività ricettive gestite anche in forma non imprenditoriale quali affittacamere, appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.
 - sono compresi nella categoria nelle categorie "Alberghi con ristorazione" e "Attività ricettive stagionali con ristorazione" le seguenti attività assimilabili esercitate con il servizio di prima colazione: pensioni ed altre attività ricettive gestite anche in forma non imprenditoriale quali affittacamere, appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.
2. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile ovvero nella bollettazione dell'anno successivo se comprensiva del conguaglio dell'anno precedente. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 19.3 comma 7 del presente Regolamento. Tali variazioni producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ART.11 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'Allegato 1. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica



e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.

2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate dal Comune con apposita deliberazione entro la data del 30 aprile, fatte salve eventuali proroghe dei termini stabilite per legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATO Rifiuti della Spezia e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATO Rifiuti della Spezia ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.
4. Costi del servizio:
 - a) La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi d'uso del capitale e di quelli operativi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
 - b) I costi del servizio, definiti per ciascuna annualità sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione di accompagnamento. A partire da questi documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, il Comune determina ogni anno i corrispettivi da applicare all'utenza finale e procede alla loro approvazione entro il 30 aprile, fatte salve eventuali proroghe stabilite per legge.
 - c) Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario. Il riaddebito di tali costi al Gestore è effettuato con cadenza semestrale entro la fine dell'anno di competenza, secondo modalità conformi alla normativa fiscale vigente.
 - d) L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.
 - e) I crediti divenuti inesigibili sono riconosciuti integralmente al Gestore quali elementi di costo nella voce CCD dei costi comuni così come previsto all'art. 11.1 del MTR-2 nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti per i quali il Gestore della riscossione dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.



ART.12 Tariffa Giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta la tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno e aumentando del 50% la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di utenza non domestica, calcolata con il metodo normalizzato previsto dal DPR 158/1999, senza applicazione della riduzione della quota variabile correlata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato. L'importo della TCP dovuta è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita dal canone unico mercatale di cui all'art 1 comma 837 della medesima legge n. 160/2019.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
7. L'obbligo di presentazione della comunicazione è assolto con il pagamento della Tariffa, da effettuarsi entro la data di scadenza indicata nella fattura.
8. La Tariffa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2,50 euro.
9. Alla Tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 15, 17.1, 17.3, 17.8, 17.9 e 17.10.
10. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico è tenuto comunicare al Gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, avendo cura di indicare tutti i dati utili all'applicazione della Tariffa giornaliera.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.



ART.13 Componenti aggiuntive, imposte e tributi

1. Alla Tariffa sono applicati le componenti previste da ARERA e le imposte e i tributi previsti dalla normativa.

ART.14 Anagrafe popolazione residente

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*). In alternativa il Gestore può acquisire tali dati delle Anagrafi comunali.
2. Il Comune rende disponibili al Gestore le banche dati necessarie alla gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alle banche dati dell'anagrafe della popolazione residente, della tassa sui rifiuti, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche.
3. A sua volta il Gestore garantisce al Comune l'accesso alle informazioni presenti nella propria banca dati della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche al fine di consentire il controllo sulla regolare attività di riscossione della TCP.



CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.15 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo Art. 16. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall'art.238 comma 10 del D.Lgs. n.152/2006.

ART.16 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 15 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal gestore, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
3. Alla comunicazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa. È facoltà del gestore richiedere documentazione a riprova di quanto dichiarato dal richiedente.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.



5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune secondo il modello predisposto dal gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente.

7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, nel caso si applicano le sanzioni previste all'art. 27, fermo restando più gravi violazioni.
8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il



Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'art. 27.



CAPO 4 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.17 Riduzioni

17.1. Riduzione per avvio autonomo al recupero

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, è applicata una riduzione della quota variabile non misurata della Tariffa corrispettiva commisurata alla quantità di rifiuti avviati al recupero.
2. A questo proposito è stabilito che la riduzione, che comunque potrà essere determinata fino ad un massimo del 50 % della parte variabile non misurata della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti avviati al recupero senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.
3. La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile non misurata è così determinata:

$$\%Sconto_{QV} = \frac{Kg_{riciclati} \times \%Sconto_{QVmax}}{Kg_{teorici}}$$

Kg recuperati	Kg di rifiuti avviati al recupero nell'anno di riferimento
Kg teorici	Prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
%ScontoQV	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta
%ScontoQVmax	(quota di sconto massima riconoscibile sulla quota variabile)

4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 16 comma 6 del presente regolamento.
5. Nel calcolo dei quantitativi presi in considerazione sono esclusi i conferimenti al servizio pubblico, i rifiuti speciali, i rifiuti avviati allo smaltimento.
6. La differenza, calcolata a consuntivo, verrà compensata sulla prima fattura utile.

17.2. Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle



persone o all'ambiente, la tariffa corrispettiva è dovuta applicando alla parte variabile non misurata della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

17.3. Riduzioni nelle zone in cui il servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, la Tariffa è determinata attraverso le modalità di cui al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 è pari al 60%, sia per la quota fissa che per la quota variabile non misurata della tariffa, nei casi in cui la distanza dal punto più vicino di raccolta stradale di plastica, carta o vetro, superi i 1000 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione come previsto all'art.18 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

17.4. Riduzioni per il compostaggio individuale – Utenze Domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile non misurata della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica.
2. La riduzione sarà concessa su presentazione di apposita autocertificazione e corredata di fotografie dell'impianto, nella quale si dovrà dichiarare di praticare il compostaggio domestico dei rifiuti organici prodotti attraverso l'uso di compostiere o altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo...) e di consentire lo svolgimento di controlli ed accertamenti volti alla verifica della corretta effettuazione della pratica medesima.
3. In qualunque momento, incaricati del Gestore e/o del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
4. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

17.5. Riduzione compostaggio aerobico – Utenze non Domestiche

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione della tariffa del 20% della quota variabile non misurata della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica.



2. La riduzione di cui al punto 1) è altresì applicata alle utenze non domestiche intestate ad associazioni senza scopo di lucro che abbiano in gestione e/o manutenzione aree verdi ed effettuino il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di dette attività.
3. La riduzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione, entro il termine del 31 dicembre, di apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio aerobico individuale in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo.
4. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione entro 60 giorni dalla data di cessazione.
5. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio aerobico individuale. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27, oltre interessi.

17.6. Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Alle utenze domestiche residenti con bambini all'interno del nucleo familiare, ivi residenti, di età inferiore a 36 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa automaticamente sulla base delle risultanze anagrafiche.
2. Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 36 mesi, in affido familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. Le agevolazioni sono concesse su domanda dell'interessato presentata al Gestore entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la condizione su appositi moduli predisposti. Per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

17.7. Agevolazioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Alle utenze domestiche "residenti" con soggetti inseriti nel medesimo stato di famiglia, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e/o per stomie, come certificato da prescrizione medica (di base o specialistica), non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Gestore di apposita richiesta. Il Gestore/Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle dichiarazioni al fine di verificare la rispondenza con quanto dichiarato.

17.8. Riduzione per imprese agricole

1. Per le utenze non domestiche intestate a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nelle quali si svolgano con carattere di abitualità e prevalenza attività strumentali all'esercizio dell'impresa agricola, ovvero attività di lavorazione e trasformazione dei



prodotti agricoli è prevista una riduzione del 30% sia della quota fissa che della quota variabile non misurata della tariffa.

2. L'agevolazione viene riconosciuta su richiesta da presentare entro il 31 luglio dell'anno di riferimento. Ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti.
3. L'agevolazione indicata al comma 1 verrà calcolata con criterio pro die. Eventuali compensazioni, siano esse positive o negative, verranno emesse a conguaglio nella prima emissione utile.

17.9. Riduzione per utenze non domestiche che aderiscono al marchio di qualità del Parco

1. Alle utenze non domestiche che aderiscono al marchio di qualità del Parco/CETS Fase II viene riconosciuta una riduzione pari al 30% della tariffa (Quota Fissa e Quota Variabile non misurata). L'agevolazione è riconosciuta d'ufficio ai soggetti che alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento risultavano iscritti nell'elenco delle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità, ancorché in attesa dell'audit di Federparchi; l'agevolazione non viene comunque applicata alle utenze classificate nelle categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) 16.1 (friggitorie, take away e simili) e 17 (bar, caffè e pasticcerie) che non abbiano aderito – o, in caso di adesione, non abbiano ottemperato – al calendario di aperture invernali approvato annualmente con Delibera di Giunta Comunale; le stesse categorie di utenza non potranno altresì beneficiare della riduzione qualora alla data del 31/12 dell'anno precedente non abbiano pienamente ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 65 del vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia di abbattimento delle emissioni olfattive moleste e di conformità degli impianti di evacuazione dei fumi;

17.10. Riduzione per utenze non domestiche che garantiscono periodi di apertura invernali

1. Alle utenze non domestiche classificate nelle categorie 11 (Edicola, farmacia, tabaccaio), 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari) e 20 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante) che garantiscano l'apertura dell'esercizio per almeno 4 giorni festivi nel periodo compreso tra il 01/01 ed il 28/02 dell'anno successivo a quello di riferimento viene riconosciuta una riduzione pari al 20% della Quota Fissa e della Quota Variabile non misurata della tariffa. L'agevolazione viene riconosciuta su richiesta da presentare al Comune entro il 31/07 di ogni anno, corredata dal calendario delle aperture invernali; ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, fermo restando l'obbligo di comunicare il calendario delle aperture entro il 31/07 di ogni anno; la mancata osservanza dei giorni di apertura indicati nel calendario comporta la decadenza dal beneficio – con il conseguente recupero delle maggiori somme dovute – nonché l'impossibilità di ottenerne il rinnovo l'anno successivo.
2. Alle utenze non domestiche, classificate nelle categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie) e 17 (bar, caffè e pasticcerie), che garantiscano l'apertura dell'esercizio nella giornata di Natale dell'anno corrente ovvero in quella di Capodanno dell'anno successivo, e in almeno altre 30 giornate consecutive – fatti salvi i giorni di riposo settimanale – nel periodo compreso tra il 01/01 ed il 28/02 dell'anno successivo a quello di riferimento viene riconosciuta una riduzione pari al 20% della Quota Fissa e della Quota Variabile non misurata della tariffa. L'agevolazione viene riconosciuta su



richiesta da presentare al Comune entro il 31/07 dell'anno di riferimento, corredata dal calendario delle aperture invernali; ai fini del riconoscimento del beneficio rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, fermo restando l'obbligo di comunicare il calendario delle aperture entro il 31/07 di ogni anno; la mancata osservanza dei giorni di apertura indicati nel calendario comporta la decadenza dal beneficio – con il conseguente recupero delle maggiori somme dovute – nonché l'impossibilità di ottenerne il rinnovo l'anno successivo; l'agevolazione non viene comunque applicata alle utenze che alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento non abbiano pienamente ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 65 del vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia di abbattimento delle emissioni olfattive moleste e di conformità degli impianti di evacuazione dei fumi;

17.11. Riduzione per le utenze domestiche che conferiscono presso il Centro di Raccolta

1. Per le utenze domestiche che provvedono a conferire i rifiuti presso la stazione ecologica del Comune è stabilita una riduzione fino ad un massimo del 10% della quota fissa e della quota variabile base.
2. Sulla base della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti, all'utente viene accreditato un punteggio determinato secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	punti per kg
Carta e cartone	5
Imballaggi in materiali misti	4
Legname	8
Ingombranti vari	6
Frighi – R1	7
Lavatrici – R2	5
TV e monitor – R3	7
Apparecchiature elettriche ed elettroniche – R4	4
Pitture e vernici di scarto	10
Toner per stampa esauriti	8
Scarti di olio minerale	10
Oli e grassi alimentari	10
Batterie al piombo	5
Medicinali	8
Lampade e tubi fluorescenti – R5	8

3. Per consentire l'accumulo dei punti volti al riconoscimento della riduzione gli utenti dovranno presentarsi presso il Centro di Raccolta muniti di un documento di identificazione dell'intestatario della tariffa rifiuti: Tessera sanitaria/codice fiscale/carta d'identità elettronica.



4. Gli utenti maturano il diritto al riconoscimento della riduzione nella misura massima di cui al comma 1 qualora, per i conferimenti complessivamente effettuati nel corso dell'anno, totalizzino il punteggio di 1100. Nel caso in cui il punteggio annuale complessivo risulti inferiore a quello riportato al comma precedente, l'agevolazione riconosciuta verrà ridotta proporzionalmente.
5. La riduzione annualmente riconosciuta verrà applicata a conguaglio, ossia sulla prima fattura riferita all'esercizio successivo.

17.12. Riduzione per pensionati residenti all'estero

1. la Tariffa è dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

17.13. Esenzione per fiere e manifestazioni

2. Sono esonerati dal pagamento del tributo i soggetti partecipanti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico nell'ambito di manifestazioni patrocinate dal Comune.

17.14. Ulteriori agevolazioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici e non domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, di mantenimento degli standard qualitativi, ambientali, culturali e di promozione del territorio.

ART. 18 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli del presente CAPO 4 del Regolamento.
2. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni della tariffa devono essere presentate al Gestore tramite appositi moduli, messi a disposizione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato, salvo quanto disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO 4.
3. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente CAPO 4, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 90 giorni solari dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni con le modalità di cui all'art. 19.1; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 27 per omessa comunicazione di variazione.



4. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
5. In caso di morosità riferibili anche alle forme previgenti del prelievo sui rifiuti, i titolari di utenze non domestiche non possono beneficiare delle riduzioni e agevolazioni di cui agli artt.17.8, 17.9 e 17.10, a meno che non regolarizzino la propria posizione entro l'anno di beneficio della stessa riduzione/agevolazione.
6. Le agevolazioni che da regolamento agiscono sulla quota variabile operano, salvo casi specifici, sulla quota variabile non misurata. Queste vengono calcolate sull'importo della stessa quota senza considerare l'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi/card adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.
7. Alle agevolazioni descritte agli articoli 17.8. 17.9 e 17.10 si applica quanto disposto dal precedente comma 4. Con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 17.9 e 17.10, il Comune trasmetterà annualmente al Gestore l'elenco degli aventi diritto nei tempi utili all'emissione della prima fattura contenente il conguaglio dell'anno precedente.
8. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del **30%** della tariffa corrispettiva dovuta (quota fissa+ quota variabile non misurata) se non diversamente stabilito in modo esplicito in atto avente valore regolamentare. Fanno eccezioni le agevolazioni previste ai punti 17.1 e 17.3.



CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 19 Comunicazioni relative ad attivazione, variazione e cessazione del servizio

19.1 Disposizioni Generali

1. L'utente, di cui all'art.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro novanta (90) giorni solari successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. La Comunicazione di inizio assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022. Dette comunicazioni devono avvenire mediante la compilazione di appositi modelli e procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'art. 27 del presente Regolamento.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate, ai sensi del decreto-legge 41/21, entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega.
4. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere inoltrate a mezzo posta, e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online.

La data di invio della comunicazione è:

- per le comunicazioni e le richieste inviate tramite servizi postali, la data di consegna al servizio postale incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni e le richieste rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- per le comunicazioni e le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica.

La data di ricevimento della comunicazione è:

- per le richieste e le comunicazioni inviate tramite servizi postali, la data di consegna da parte del servizio postale incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il servizio postale non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;



- per le richieste e le comunicazioni ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - per le richieste e le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
 6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
 7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

19.2 Attivazione Del Servizio

1. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio predisposto dal Gestore riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità per la consegna delle dotazioni per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del Gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.



3. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
4. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.
5. La richiesta di attivazione del servizio ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare richiesta di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi seguenti, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
6. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

19.3 Variazione e cessazione del Servizio

1. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio contiene almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata (a titolo esemplificativo ma non esaustivo allegando copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
2. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:



- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 3, le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 19.1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 19.1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
 5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'art. 16 comma 5.
 6. Le risposte alle richieste di attivazione/variazione/cessazione del servizio sono inviate di norma entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore.
 7. La comunicazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Se la comunicazione di cessazione è presentata oltre il termine di comunicazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 8. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. La mancata definizione della comunicazione per cause non imputabili al Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento;
 9. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa;
 10. Per i locali inutilizzati con utenze attive di servizi a rete comuni a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabili, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze



disattivate, va resa comunicazione sottoscritta dall'utente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. La comunicazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 20 Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle comunicazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui al CAPO 4.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali e le modalità di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.;
 - f) inviare questionari atti a richiedere informazioni mancanti.
 - g) richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di Servizi Pubblici in esenzione da spese e diritti.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.



7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 19.1 il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di una fattura per il corrispettivo omesso, non correttamente o tardivamente corrisposto anche nella forma dell'accertamento esecutivo patrimoniale ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 Comma 792 della L. 160/2019 da notificare a cura del Gestore ai sensi dell'art.1 comma 691 della Legge 147/2013

ART. 21 Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.
2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b) numero delle vuotature minime ove applicate e costo unitario delle vuotature eccedenti le minime;
 - c) voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e) riduzioni eventualmente applicate;
 - f) Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART. 22 Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente di cui all'art.7 può presentare al Gestore reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.
2. Il Gestore predispone specifica modulistica per i reclami scritti e per le richieste di rettifica degli importi addebitati. La modulistica è accessibile dalla home page del sito internet del Gestore e disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, e deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;



b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 2 purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
4. Gli operatori del Gestore addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.
5. Il Gestore è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati, utilizzando una terminologia di uso comune nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi minimi comuni sopra riportati, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;



- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Le risposte ai reclami e alle richieste di cui al comma 1 sono inviate di norma entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento da parte del Gestore per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni ed entro sessanta (60) giorni lavorativi per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

ART. 23 Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima mediante:
 - a. versamento presso gli sportelli postali;
 - b. versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c. domiciliazione bancaria o postale;
 - d. PAGOPA
 - e. altri strumenti messi a disposizione dal Gestore
2. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione
3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Le fatture sono inoltre disponibili sulla App del Gestore e nel caso di utenza non domestica possono essere spedite tramite posta elettronica certificata.
4. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura, calcolati nella misura del vigente tasso legale maggiorato di due punti percentuali
5. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore notifica all'utente inadempiente, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, un unico atto con duplice valenza di sollecito di pagamento e avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, concedendo un primo termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto per il versamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, rimborso delle spese di notifica e interessi di mora calcolati come indicato al comma precedente, senza applicazione di sanzioni. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento acquisisce valore di atto di accertamento patrimoniale esecutivo per omesso o parziale versamento della tariffa, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 27.



6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, al netto di imposte, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento all'atto di accertamento, con facoltà di emissione nel caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tariffa.
7. Le somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 5, se non versate entro i termini prescritti dall'art 1 comma 792 lett. b) della Legge 160/2019, sono rimosse coattivamente dal Gestore secondo le disposizioni di legge applicabili, anche tramite apposito affidamento delle azioni cautelari ed esecutive a soggetti abilitati iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997. All'utente moroso sono addebitate le spese relative al procedimento, e in particolare gli oneri previsti dall'art. 1 comma 803 lett. a) e lett. b) della Legge n. 160/2019.
8. Ai sensi dell'art 1, comma 802, della Legge 160/2019, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e fino alla data del pagamento, sulle somme dovute a titolo di corrispettivo si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

ART. 24 Riscossione

1. Il Gestore di norma provvede all'addebito agli utenti della Tariffa attraverso l'emissione di due fatture, la prima con scadenza entro il mese di aprile e la seconda con scadenza fissata a distanza non inferiore a sei mesi dalla prima:
 - con la prima fattura è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno, nel rispetto delle regole di determinazione della tariffa;
 - con la seconda fattura è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre;
2. Scadenze e frequenze di emissione delle fatture diverse rispetto a quelle previste al comma precedente potranno essere fissate dal Comune, di concerto con il Gestore, mediante apposita Delibera.
3. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno, nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti viene inserito nella prima fattura dell'anno successivo a quello di competenza.
5. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la fatturazione è effettuata in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.



ART. 25 Rateizzazioni dei pagamenti

25.1 Rateizzazione della Fattura ordinaria

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione di ciascuna delle fatture di cui al precedente art. 24:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

In tal caso, al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:
 - cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
 - cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UD	da 100,00 a 199,99	2
	da 200,00 a 299,99	3
	da 300,00 a 499,99	4
	>500,00	5

Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UND	da 200,00 a 299,99	2
	da 300,00 a 399,99	3
	da 400,00 a 499,99	4
	>500,00	5

Nel caso la fatturazione abbia una frequenza quadrimestrale, la rateizzazione concedibile è limitata a 4 mensilità al fine di evitare una sovrapposizione della fatturazione nello stesso mese.



Nel caso la fatturazione abbia una frequenza trimestrale, la rateizzazione concedibile è limitata a 3 mensilità al fine di evitare una sovrapposizione della fatturazione nello stesso mese.

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi previsti dal comma 4 lettera b) dell'art. 25.2;
 - al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.

25.2 Rateizzazione degli importi dovuti per Accertamento Esecutivo Patrimoniale

1. In fase di accertamento esecutivo patrimoniale per omesso pagamento, infedele o omessa dichiarazione, il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione dell'importo dovuto:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a:
 - cinquanta (50) euro per le utenze domestiche;
 - cento (100) euro per le utenze non domestiche;

fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dovuto. In base all'importo sottoindicato, verrà concesso il numero di rate riportato nella colonna "Rate concedibili con periodicità mensile":

Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UD	da 100,00 a 199,99	2
	da 200,00 a 399,99	3
	da 400,00 a 499,99	4
	da 500,00 a 999,99	5
	da 1.000,00 a 2.999,99	10
	da 3.000,00 a 6.000,00	18
	>6.000,00	36



Tipo Cliente	Importo del documento di riscossione da rateizzare €	Rate concedibili con periodicità mensile
UND	da 200,00 a 299,99	2
	da 300,00 a 399,99	3
	da 400,00 a 499,99	4
	da 500,00 a 999,99	5
	da 1.000,00 a 2.999,99	10
	da 3.000,00 a 6.000,00	18
	>6.000,00	36

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento patrimoniale esecutivo.
4. Le somme relative ai pagamenti delle rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora nella misura del tasso legale più due punti percentuali a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la notifica di espresso sollecito ad adempiere.
6. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta:
 - la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
 - la trasmissione dell'intero importo ancora dovuto, ai fini della riscossione coattiva, al soggetto incaricato della stessa.

ART. 26 Rimborsi e compensazione

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati di cui all'art. 22 evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti è pari, di norma, a centoventi (120) giorni lavorativi.
4. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di



variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione.

5. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, con le modalità di cui all'art. 22.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 2 punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART. 27 Sanzioni

1. Il Comune effettua l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento, e procede alla conseguente irrogazione delle sanzioni di cui al comma successivo, attraverso l'emissione di avvisi di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019, anche avvalendosi del Gestore in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e della riscossione della tariffa. Le sanzioni relative agli omessi o parziali versamenti, alle infedeltà dichiarative riguardanti le basi imponibili, all'omessa dichiarazione di aree o locali assoggettabili sono irrogate direttamente dal Funzionario responsabile della tariffa nominato dal Gestore nell'atto di accertamento esecutivo con il quale si procede al recupero della tariffa non versata, con gli oneri aggiuntivi eventualmente previsti dalla legge e dal contratto di servizio applicabile. Ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		Pagamento in misura ridotta	MINIMA	MASSIMA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa (art.23, comma 5)	30% degli importi non versati	€ 50,00	€ 500,00
2	Infedele comunicazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art.20, comma 7, art. 16 comma 7)	50% degli importi non versati	€ 50,00	€ 500,00
3	Omessa comunicazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art.20, comma 7, art. 16 comma 7)	100% degli importi non versati	€ 50,00	€ 500,00
4	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 6)	€ 100,00	€ 50,00	€ 500,00



	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		Pagamento in misura ridotta	MINIMA	MASSIMA
5	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 19.1, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art.19.1 comma 2)	€ 100,00	€ 25,00	€ 500,00
6	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 19.1, commi 1 e 2)	€ 100,00	€ 25,00	€ 500,00
7	Omessa comunicazione di variazione/cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 19.1, comma 1, art. 20 comma 7)	€ 100,00	€ 25,00	€ 500,00
8	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 7, art. 16, comma 8) o provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 7)	€ 100,00	€ 50,00	€ 500,00
9	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 16, comma 8)	€ 100,00	€ 50,00	€ 500,00

2. Le sanzioni sopra indicate non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente di cui all'art. 14, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
3. Al fine di disincentivare il fenomeno dell'abbandono e del cosiddetto "turismo dei rifiuti", alle utenze domestiche con residenza attiva che non effettuino conferimenti di rifiuto urbano residuo nell'arco dell'anno solare si applica a conguaglio una maggiorazione del 10% sugli svuotamenti minimi obbligatori comunque addebitati, ferma restando la possibilità di prova in contrario da parte dell'utente.
4. Su richiesta del Comune, il Gestore comunica le violazioni accertate.



ART. 28 Contenzioso ed autotutela

1. Le controversie relative alla Tariffa corrispettiva per i rifiuti, comprese quelle relative agli avvisi di accertamento emessi dal Gestore della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019, sono devolute alla cognizione del Giudice Ordinario.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali richieste di informazioni e reclami motivati con le modalità di cui all'art. 22.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso gli enti preposti, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge e/o da eventuali procedure disposte dall'autorità.



CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 30 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2025.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alle previgenti forme di prelievo sui rifiuti (TIA, TARES, TARI tributo) per i rispettivi periodi di vigenza.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva si considerano le superfici dichiarate e accertate dalle previgenti forme di prelievo sui rifiuti sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti per la determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.



ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

N° categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori di carburanti
03	Stabilimenti Balneari
04	Esposizioni autosaloni
05	Alberghi con ristorante
05.1	Alberghi con ristorazione stagionali (<210 giorni/anno)
06	Alberghi senza ristorante
06.1	Alberghi senza ristorazione stagionali (<210 giorni/anno)
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie
09	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16.1	Friggitorie, take away e similari
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercati e generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche night club



ALLEGATO 2 – SCHEMA RIMBORSO FORFETTARIO

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore:

	Volumetria	Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)
CONTENITORE DA LITRI	40	20
	120	40
	240	60
	360	90
	660	130
	1100	200
	OLTRE 1100	350



APPENDICE A

Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale



APPENDICE

Applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale modello ACAM Ambiente S.p.A.



MODELLO 5 (ACAM AMBIENTE).....	3
1. Aspetti generali e di sintesi	3
1.1 Territorio di applicazione	3
1.2 Premesse.....	3
1.3 Categorie di contribuenza	3
1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche	3
1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile	3
1.6 Frazioni misurate.....	3
1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa.....	3
1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili.....	4
1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili.....	4
2. UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa.....	4
2.1. Parte fissa.....	4
2.2. Parte variabile.....	5
2.3. Vuotamenti minimi annui (criteri di determinazione).....	5
2.4. UtENZE domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche	
5	
2.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario.....	5
3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa	6
3.1. Parte fissa.....	6
3.2. Parte variabile.....	6
3.3. UtENZE NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche	
6	
3.4. Vuotamenti minimi annui (criteri di determinazione).....	7
3.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario.....	7
3.6. Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze.....	7
3.6.1. Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti	7

MODELLO 5 (ACAM AMBIENTE)

1. Aspetti generali e di sintesi

1.1 Territorio di applicazione

Attualmente applicato in diversi Comuni in gestione Acam Ambiente S.p.A.

1.2 Premesse

La commisurazione della tariffa avviene sulla base dei criteri indicati nel D.P.R. 158/99 con applicazione di correttivi finalizzati a dare attuazione al principio di effettività e corrispettività di produzione dei rifiuti.

1.3 Categorie di contribuenza

Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 158/99 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

1.4 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche

I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.

1.5 Criteri per la ripartizione dei costi del servizio tra parte fissa e parte variabile

La suddivisione fra parte fissa e parte variabile avviene con i criteri e le modalità di cui al punto 3, dell'Allegato 1, del D.P.R. 158/99.

1.6 Frazioni misurate

	Frazione	Servizio commisurato a ¹	Vuotamenti minimi/ritiri comunque inclusi nel costo del servizio	U D	UN D	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Rifiuto urban	Quantitativo di rifiuti	SI	SI	SI	

1.7 Parametri che influiscono sulla determinazione della parte fissa e variabile fissa della tariffa

UTENZE DOMESTICHE										
Parte fissa					Parte variabile fissa					
n° comp. nucleo famiglia	Sup. tariffabile	Zona servizio	Vol. contenitori fraz.	Vol. contenitori altre	n° componenti del nucleo familiare	Sup. tariffabile	Zona di servizio	Vol. contenuto rifiuto	Vol. contenitori altre frazioni	Altro (specifiche)

1 * OPZIONI: es. quantitativo di rifiuti conferito; a chiamata; numero di pezzi, abbonamento

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UTENZE NON DOMESTICHE											
Parte fissa						Parte variabile fissa					
Tipologia di utenz	Superficie o classe di superficie	Superficie o classi di	Zona servizio	Vol. contenitori fraz.	Vol. contenitori altre	Tipo di utenza	Sup. tariffabile	Zona di servizio	Vol. contenuto rifiuto urban	Vol. contenitori altre	Altro (specificare)

1.8 Volumetria dei contenitori: criteri per la determinazione degli standard minimi e massimi assegnabili

Per le utenze domestiche possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte (contenitori stradali con limitatore volumetrico). Nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi, per le utenze domestiche vengono utilizzati di norma due tipologie di contenitori: 40 e 120 litri; di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione alla consistenza del nucleo familiare.

Per le utenze non domestiche possono essere utilizzati sistemi con contenitore rigido, sacchi, ovvero calotte. Di norma la volumetria dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo è definita in relazione ai parametri vigenti di assimilazione; tuttavia, nel caso dell'utilizzo dei contenitori rigidi l'azienda potrà decidere in autonomia la volumetria del contenitore da utilizzare in base alle proprie esigenze scegliendo secondo un listino approvato che comprende una vasta gamma di volumetrie disponibili.

1.9 Premialità (riduzioni, ecopunti etc...) per il conferimento delle frazioni riciclabili

SI per i conferimenti presso i centri di raccolta

- SI per i conferimenti presso le stazioni mobili di raccolta
- SI - altro (specificare)
- NO

1.10 Perdita del dato

In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

2 UTENZE DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

2.1 Parte fissa

La parte fissa delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia ed alla superficie tariffabile. Il suo valore è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99 ovvero:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

- $TFd(n, S)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con v componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .
- n = Numero di componenti del nucleo familiare.
- S = Superficie dell'abitazione (m²).
- Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

con:

$$Quf = Ctuf / \sum_n Stot(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

- $Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.
- $Stot(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
- $Ka(n)$ = Coefficiente di adattamento secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/99

Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

2.2. Parte variabile

La parte variabile calcolata delle utenze domestiche è rapportata al numero dei componenti della famiglia. Viene definita secondo il metodo di cui all'Allegato 1 punto 4.2 del D.P.R. 158/99 specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze domestiche non comprende i Costi di Trattamento e Smaltimento (CTS) e i Costi di Raccolta e Trasporto (CRT) del rifiuto urbano residuo inseriti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Infatti, tali costi sono coperti dalla quota variabile misurata.

2.3. Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi sono correlati alla tipologia del contenitore in dotazione, alla numerosità del nucleo familiare e possono variare di anno in anno anche sulla base di rilevazioni statistiche. Nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, i litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

2.4. Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche

Tale casistica non è applicata ai Comuni di cui al paragrafo 1.1

2.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3. UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa

3.1. Parte fissa

La parte fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99), opportunamente tarato ed adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nella tabella 3a o 3b.

In linea con quanto previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

- $TFnd(ap, Sap)$ = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .

- Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

con:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} Stot (ap) \cdot Kc (ap)$$

dove:

- Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
- Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;
- Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe.

3.2. Parte variabile

La parte variabile fissa delle utenze non domestiche è rapportata alla categoria d'utenza ed alle superfici assoggettabili. Viene calcolata secondo il metodo dell'allegato 1 punto 4.4 del D.P.R. 158/99, specificando che il montante di calcolo attribuito alle utenze non domestiche non comprende i costi CTS e CRT (parte variabile) inseriti nel PEF. Infatti tali costi saranno coperti dalla quota variabile misurata comprendente la quota variabile base e la quota variabile aggiuntiva.

3.3. Litri minimi annui (criteri di determinazione)

I litri minimi non dipendono dalla tipologia del contenitore in dotazione. Di norma, di anno in anno, viene definito un numero di litri minimi univoco per tutte le categorie, ferma restando la possibilità di determinare i litri minimi assegnati ad ogni tipologia di utenza non domestica sulla base delle rilevazioni statistiche effettuate. I litri minimi sono conteggiati e addebitati per singolo contenitore in base alla volumetria dei contenitori a disposizione.

3.4. Utenze NON domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze NON domestiche

Tale casistica non è applicata nei Comuni di cui al Par 1.1

3.5. Agevolazioni integrate nel modello tariffario

Altre riduzioni e agevolazioni

L'applicazione di riduzioni e agevolazioni per particolari tipologie di utenze non domestiche può essere concordata caso per caso con il Comune entro i termini stabiliti dalle norme vigenti per l'approvazione del Regolamento.

3.6. Criteri specifici applicati nel caso di particolari tipologie di utenze

3.6.1. Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

La Tariffa può essere determinata annualmente in base ai seguenti criteri:

- l'occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato e avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
- le utenze sono soggette all'applicazione di una Tariffa determinata sulla base del D.P.R. n. 158 del 1999. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale definito nel regolamento comunale.

In alternativa alle modalità sopra descritte, previo accordo tra Comune e Gestore, la tariffa per la pulizia delle manifestazioni potrà essere così gestita:

Il Comune si rivale dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani, addebitando ai titolari di tali utenze occasionali il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone o Tariffa di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve all'obbligazione ed agli oneri relativi alla tariffa corrispettiva da parte dell'utente. In questo caso il gestore si rivale dei costi di pulizia delle manifestazioni verso il Comune al di fuori del calcolo della tariffa.